

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**ATTO DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

PER: TELLEZ YENLIS, C.F. TLLYLS78E57Z504W, rapp. e difesa dall'avv. Vincenzo Caturano, C.F. CTRVCN62E05E791K, giusta procura in atti del I Grado, che dichiara ai sensi dell'art. 176, co.2, c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax 0823406330 e all'indirizzo di posta elettronica vincenzo.caturano@avvocatismcv.it, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Maddaloni, Via G. Balducci, n. 3; in virtù di mandato in calce al presente atto,

APPELLATA

CONTRO: MIUR, rapp. e dif. dall'Avvocatura dello Stato

APPELLANTE

NONCHE': UFFICIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI SIENA

Con ricorso il MIUR propone appello avverso la sentenza n. 81/2020 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, Giudice dott. Cammarosano, pubblicata in data 29.06.2020, chiedendone all'Ill.ma Corte d'Appello adita la riforma, previa sospensione della sua efficacia.

Con il presente atto si costituisce in Appello la prof.ssa Tellez Yenlis, a mezzo del sottoscritto procuratore, che riportandosi a tutti gli atti, deduzioni ed eccezioni contenuti nel fascicolo di I grado, contesta ogni avversa domanda.

L'appello, infatti, è inammissibile, infondato in fatto e in diritto e va respinto per i seguenti



M O T I V I

La sentenza del Giudice della sezione Lavoro di Siena, alla quale integralmente ci si riporta, è ineccepibile ed esauriente in ogni suo punto e va, pertanto, confermata.

Basterebbe una sua semplice lettura per invalidare ogni avversa affermazione e rigettare in toto l'appello proposto.

In particolare, è irragionevole affermare che una professoressa già abilitata, laureata, in possesso dei 24 CFU, che ha superato brillantemente il periodo di prova, madre lingua per la materia da insegnare, con oltre 15 anni di esperienza lavorativa come docente in scuole statali, necessiti di ulteriore abilitazione (vds. tra l'altro l'art. 2 del d.m. n. 249/2010).

Ed ancora, il D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, all'art. 5, stabilendo i requisiti d'accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti nel possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 Cfu, ha così equiparato l'abilitazione al possesso del titolo e dei 24 Cfu.

Il Giudice di I Cure non ha fatto, allora, null'altro che applicare la legge vigente, oltre che dare anche un fondamento logico-sistemico alla sua decisione.

Conforme a ciò vi è, poi, da parte del Governo, l'emissione del bando n. 499 del 28.04.2020, con il quale viene prevista una procedura ordinaria per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado, stabilendo all'art. 3 "requisiti d'ammissione", che sono ammessi alle procedure concorsuali i candidati in possesso di specifica abilitazione oppure di laurea magistrale unita ai 24



Cfu. Confermando ancor più l'equiparazione dell'abilitazione al possesso della laurea unita ai 24 Cfu.

Si contestano, quindi, in toto, tutte le affermazioni di controparte di cui alla lett. A) del punto 1 dell'Appello, non riuscendo a comprendere ove possano essere estratte tali interpretazioni e/o conclusioni, in particolare: una attenta lettura della normativa in materia e del bando per il reclutamento del personale docente affermano esattamente il contrario. A parere di chi scrive, non vi è e non vi può essere alcun dubbio interpretativo: nei requisiti di partecipazione al concorso di cui alla all'art. 3 del decreto 599/2020 si chiarisce che la laurea e i 24 Cfu sono parificati all'abilitazione.

Controparte fa solo confusione sull'interpretazione logica-sistematica, ottimamente svolta dal Giudice di I Grado, perché non vuole accettare una decisione che "chiarisce" e "sistema" il quadro normativo vigente, alla luce anche della normativa Comunitaria.

Quando, poi, si osserva che per essere in grado di insegnare è necessario superare delle prove e svolgere percorsi formativi, controparte dimentica che la professoressa ha già superato brillantemente delle prove (vds. concorso 2016), sugli stessi programmi previsti per i concorsi banditi successivamente e a cui fa riferimento il MIUR, con punteggi ben superiori a quelli indicati e ha superato il periodo di prova di un anno (vds. note prodotte in I Grado).

C'è anche confusione quando si narra di come si affidano gli incarichi, la professoressa Tellez non chiede l'inserimento nella GAE, ma solo in II fascia. Gli incarichi temporanei di II e III fascia ben possono essere



revocati in caso d'inidoneità, e che la Scuola continua a fare affidamento sugli insegnanti che si trovano numerosi in III fascia (sprovvisti di abilitazione e 24 CFU), dando valore al principio che dunque non è certamente indispensabile l'abilitazione per ricevere incarichi di docenza e/o per valutare l'idoneità di un professore.

CONFERMA DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

L'appellante non ha per nulla motivato la propria richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza de qua, limitandosi unicamente ad elencare i nominativi di ulteriori ricorrenti, preoccupandosi solo di sé stesso, dimenticando che il diritto deve assicurare l'equità e/o giuste decisioni, riconoscendo quanto spettante, senza doversi interessare unicamente delle sue conseguenze una volta applicato e/o interpretato.

Al contrario, una corretta interpretazione sui diversi ricorsi pendenti è che gli Uffici Amministrativi della Scuola hanno negato e continuano a negare il riconoscimento ai propri docenti dei diritti acquisiti.

Nessuno, poi, riceverebbe alcun danno da una conferma della sentenza impugnata, perché il riconoscimento dei propri titoli non impedisce d'altri di fare altrettanto e non concede ulteriori punti in graduatoria.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, perché, non ricorrendone i presupposti per la sua sospensione, sarebbe oltremodo lesiva dei diritti dell'appellata.

Tutto ciò osservato, per la docente Tellez Yenlis, ut supra rapp.ta e difesa, nel ritenere giusta e da confermare l'impugnata sentenza, si rassegnano le seguenti



CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previo rigetto della chiesta sospensione, confermare integralmente la sentenza n. 81/2020 del Tribunale di Siena, sezione Lavoro, Giudice dott. Cammarosano.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. S. J..

IN VIA ISTRUTTORIA Si produce: 1) Atto d'appello; ricorso introduttivo di I Grado; note depositate in I Grado. *Salvis juribus*.

S. Maria C.V., lì 5 settembre.2020.

Avv. Vincenzo Caturano

